

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO DI PISA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per trasformazione dell'Associazione Teatro di Pisa è costituita dal Comune di Pisa e dall'Amministrazione Provinciale di Pisa, la Fondazione

TEATRO DI PISA

con sede in Pisa, via Palestro n.40.

Essa ha durata illimitata.

La Fondazione succede senza soluzione di continuità nei contratti e nei rapporti negoziali posti in essere dall'Associazione; conserva pertanto i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni giuridiche riconosciute, in forza delle leggi vigenti, all'Associazione Teatro di Pisa.

La Fondazione avrà personalità giuridica ed è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalle altre leggi che regolano la materia.

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione ha per scopo primario la gestione del Teatro di Pisa, riconosciuto "Teatro di Tradizione" ai sensi della legge 14.8.1967 n.800, e la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, della musica e della danza, anche come mezzo di promozione culturale dei cittadini con particolare riguardo ai giovani.

La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l'esercizio delle attività connesse.

La Fondazione svolge altresì un ruolo di ricerca per le istituzioni in possesso di strutture teatrali nella progettazione e costituzione di imprese culturali per assicurare una gestione efficiente e redditizia di tale patrimonio oltre che favorire una ampia fruizione dei suddetti beni e garantirne una adeguata conservazione.

ART. 3 - ATTIVITA'


La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità della gestione nel rigoroso rispetto dei vincoli imposti dal bilancio preventivo.

Per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione opera secondo la sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie al conseguimento dei suoi scopi.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può:

\* gestire strutture teatrali e di spettacolo stipulando convenzioni per l'uso di locali adatti e necessari per l'esercizio della sua attività;



- \* amministrare e gestire beni a qualunque titolo posseduti;
- \* programmare, organizzare ed esercitare attività teatrali, musicali, di danza e di spettacolo in generale ed a tale scopo essa può quindi:

- organizzare orchestre, compagini corali e compagnie di teatro e di danza;
- stipulare contratti per l'ingaggio di orchestre, compagini corali, compagnie e singoli artisti;
- stipulare accordi di produzione di spettacoli e di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati in relazione a tale tipo di attività;
- partecipare ad associazioni e fondazioni che abbiano i suoi medesimi scopi, con impegno economico tuttavia non superiore ad una percentuale del proprio fondo di gestione definita dal Collegio d'Indirizzo;
- costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società di capitali, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, con un impegno economico non superiore ad una percentuale del proprio fondo di gestione definita dal Collegio D'Indirizzo.

La Fondazione può inoltre:

- \* fornire servizi amministrativi, tecnico logistici ed organizzativi per manifestazioni di carattere culturale promosse dai soci e da terzi pubblici o privati;
- \* svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

Tali servizi ed attività devono comunque essere forniti ad un corrispettivo che garantisca almeno la copertura dei costi.


**ART. 4 - PATRIMONIO**

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

- \* dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci di diritto, dai fondatori, dai benemeriti e dai sostenitori;
- \* dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati a norma del presente statuto;
- \* dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- \* dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- \* dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- \* dai beni mobili di proprietà dell'Associazione Teatro di Pisa.

**ART. 5 - FONDO DI GESTIONE**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:




- \*\* i redditi del patrimonio;
- \*\* gli apporti annuali dei soci di diritto;
- \*\* gli apporti dei soggetti fondatori, benemeriti e sostenitori;
- \*\* le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- \*\* i contributi pubblici e privati erogati a qualunque titolo;
- \*\* gli introiti derivanti dall'attività statutaria.

ART.6 - SOCI DELLA FONDAZIONE

1. Sono SOCI DI DIRITTO il Comune di Pisa e l'Amministrazione Provinciale di Pisa.
2. Gli altri soci della Fondazione possono acquisire la qualifica di:
  - a) FONDATORI;
  - b) BENEMERITI;
  - c) SOSTENITORI.
3. Possono essere FONDATORI i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che versano quote annuali al fondo di gestione nella misura stabilita dal Collegio d'Indirizzo all'atto dell'ammissione, misura che non potrà tuttavia essere inferiore ad Euro 258.000 l'anno, per la durata di tre anni.
4. Possono essere BENEMERITI i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che contribuiscono a versare quote annuali del fondo di gestione nella misura stabilita dal Collegio d'Indirizzo all'atto dell'ammissione, misura che non potrà tuttavia essere inferiore ad Euro 25.800 l'anno, per la durata di tre anni.
5. Possono ottenere la qualifica di SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Collegio d'Indirizzo.
6. I soci della Fondazione non possono ripetere le somme versate nè rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

ART.7 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'ingresso dei Fondatori, Benemeriti e dei Sostenitori. Delibera altresì la loro esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva, i casi di morosità; di inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; di condotta contraria alle finalità per le quali opera la Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione opera anche in caso di estinzione, di apertura di procedure di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.



I Fondatori, Benemeriti e Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, con un preavviso di nove mesi per i primi due, e di tre mesi per gli ultimi, e fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

I soci di diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione.

**ART.8 - ORGANI**

Organi della Fondazione sono:

- \*\* il Collegio d'Indirizzo;
- \*\* il Consiglio di Amministrazione;
- \*\* il Presidente;
- \*\* il Collegio dei Revisori;
- \*\* l'Assemblea dei Sostenitori.

**ART.9 - REQUISITI DI ONORABILITA', CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DECADENZA**

1. I componenti gli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art.15, comma primo, della legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere requisiti di onorabilità di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88.

I componenti decadono dalla nomina qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti di cui al precedente comma.

2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente il Collegio d'Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Il componente di uno di tali organi che assume la carica in un diverso organo decade automaticamente dal primo. Tale incompatibilità si estende anche al Direttore.


3. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità sopra descritte nei confronti del componente e ne dichiara la decadenza, richiedendo la sua sostituzione al soggetto competente alla nomina.

**ART.10 - IL COLLEGIO D'INDIRIZZO**

1. Il Collegio d'Indirizzo esamina e approva i programmi di politica culturale elaborati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esso è costituito da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 13 (tredici) componenti e la sua composizione è la seguente:

- a) 3 membri nominati dal Sindaco di Pisa a seguito di atto di indirizzo del Consiglio Comunale sulle politiche culturali teatrali;
- b) 1 membro nominato dalla Provincia di Pisa;
- c) 1 membro nominato da ciascun Fondatore;
- d) 1 membro nominato congiuntamente dai Comuni della Provincia di Pisa che spontaneamente alimentino il fondo di gestione con contributi triennali nella misura stabilita dal Collegio d'Indirizzo;
- e) 1 membro nominato dall'Università degli Studi di Pisa su-



bordinatamente alla erogazione di un contributo complessivo non inferiore ad Euro 51.650 per la durata di un intero triennio;

f) 1 membro nominato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa subordinatamente all'impegno di realizzare il ciclo annuale dei Concerti della Normale già esistente all'interno del programma culturale della Fondazione Teatro, nonché allo svolgimento degli stessi, in misura prevalente, all'interno del Teatro Verdi;

g) 1 membro nominato dai Sostenitori eventualmente costituiti in assemblea, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Collegio d'Indirizzo;

h) 1 membro nominato da ciascuno dei Benemeriti sino a due quote di fondo sociale dagli stessi sottoscritte. Oltre le prime due quote sottoscritte, ciascun Benemerito potrà nominare un altro membro per ogni quattro successive quote sottoscritte.

3. Nel caso in cui, per effetto dell'ingresso di un congruo numero di Fondatori o Benemeriti, la quota a questi ultimi riservata nel Collegio d'Indirizzo si riduce in misura tale da non consentire loro la nomina diretta di un componente nel suddetto organo, il Collegio d'Indirizzo provvederà a disciplinare con apposito regolamento le modalità di nomina da parte dei Fondatori e dei Benemeriti fermo restando che manterranno il potere di nomina diretta gli appartenenti a tale categoria di soci che abbiano sottoscritto più quote e prevedendo una turnazione solo tra coloro che abbiano sottoscritto lo stesso numero di quote per un importo inferiore.

4. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti il Collegio d'Indirizzo, provvede a richiedere ai soggetti competenti le nomine di loro spettanza.


Tali Enti dovranno provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di inutile decorso del termine, il Presidente fisserà un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale, senza che siano state effettuate le nomine, alle stesse provvederanno i soci di diritto congiuntamente, entro venti giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Fondazione, in sostituzione dei soggetti che non vi hanno provveduto.

5. Nel caso di successivo ingresso di Fondatori e Benemeriti, il Presidente della Fondazione provvederà a richiedere loro la relativa nomina entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui è stata attribuita tale qualifica; nei dieci giorni successivi i soggetti interessati dovranno provvedervi.

6. I componenti il Collegio d'Indirizzo durano in carica tre anni e possono essere confermati anche per due altri mandati consecutivi.

7. I componenti del Collegio d'Indirizzo che non intervengono



per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione del Collegio stesso.

**ART. 11 - LE COMPETENZE DEL COLLEGIO D'INDIRIZZO**

1. Il Collegio d'Indirizzo:

a) nomina due membri del Consiglio di Amministrazione essendo di competenza dei soci di diritto e dei Fondatori la nomina di tre componenti il Consiglio stesso e propone ai suddetti la revoca degli amministratori da loro nominati; nomina e revoca, per giusta causa, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; fissa i compensi per lo svolgimento degli incarichi all'interno del Consiglio di Amministrazione e dell'incarico di revisore dei conti. Nel caso di mancanza di Fondatori nomina il Vice-Presidente;

b) determina, per un triennio all'atto della loro ammissione e dodici mesi prima di ogni scadenza triennale della medesima, la misura delle quote annuali che i Fondatori, i Benemeriti, i Comuni della Provincia di Pisa dovranno versare, stabilendo inoltre i tempi e le modalità di erogazione delle quote;

c) stabilisce i criteri perchè i soggetti possano essere riconosciuti Sostenitori ed approva il regolamento relativo alla loro assemblea;

d) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, previo assenso congiunto dei soci di diritto e dei Fondatori, restando comunque esclusa la modificabilità dello scopo.


2. Il Collegio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, almeno quattro volte l'anno; esso può essere convocato per richiesta motivata del Collegio dei Revisori o di tanti membri del Collegio d'Indirizzo che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

3). Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a mezzo raccomandata o fax almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti.

Per la validità delle riunioni del Collegio d'Indirizzo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Collegio d'Indirizzo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione che ne dirige lo svolgimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione con la medesima funzione del Presidente.



**ART.12 - MODALITA' DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone che abbiano una formazione, una conoscenza e competenza specifica nel campo di attività proprio della Fondazione e/o abbiano maturato significative esperienze di carattere gestionale in enti e/o imprese private e pubbliche.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (Presidente della Fondazione) è nominato dal Sindaco di Pisa.

Il Vice-Presidente è nominato congiuntamente dai Fondatori entro e non oltre 30 giorni dalla data di nomina del Presidente. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto lo stesso è nominato dal Collegio d'Indirizzo. Un terzo consigliere è nominato dal Presidente della Provincia di Pisa. Il Collegio d'Indirizzo nomina gli altri due consiglieri e, in mancanza di soci Fondatori, il Vice-Presidente.

3. Il Consigliere di amministrazione decade dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o a cinque sedute dello stesso nel corso dell'anno solare.

La decadenza è pronunciata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti all'interessato.

4. Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente anche per più mandati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca il Collegio d'Indirizzo per l'effettuazione delle nomine di sua competenza.

Nel caso in cui vengano a mancare i membri direttamente nominati dal Sindaco di Pisa o dal Presidente della Provincia di Pisa o dai Fondatori, il Presidente o il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o il consigliere più anziano d'età, ne richiederà la sostituzione.

I componenti eletti in sostituzione di coloro che vengono a mancare restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

**ART.13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui al precedente art.2, oltre che relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

\*\* predispone il bilancio di esercizio, il bilancio previsionale e tutta la documentazione per l'approvazione da parte del Collegio d'Indirizzo;

\*\* predispone i programmi dell'attività statutaria;



\*\* nomina e revoca il Direttore della Fondazione, stipulando con lo stesso un contratto individuale a tempo determinato, stabilendone il compenso.

Il Direttore dovrà essere in possesso di un'esperienza pluriennale nel settore della gestione di attività e/o beni culturali oltre ad avere specifiche competenze amministrative e gestionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti ed al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega; può conferire in via continuativa procure a dipendenti ed a soggetti estranei alla Fondazione.

3. I titolari della delega devono relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento dell'incarico ricevuto.

#### ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione almeno otto volte l'anno con avviso comunicato, anche via fax, almeno cinque giorni prima o quarantotto ore nel caso di urgenza.

Il Consiglio può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori, lo richieda per iscritto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno la metà dei suoi componenti, compreso il Presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione assunta con il voto del Presidente.

#### ART. 15 - IL PRESIDENTE


1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio. E' nominato dal Sindaco di Pisa.

2. Il Presidente:

\*\* convoca e presiede il Collegio d'Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione; svolge compiti d'impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'esecuzione delle deliberazioni del Collegio d'Indirizzo e del Consiglio stesso;

\*\* nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, che non consentono la immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, ogni determinazione che si renda indifferibile nell'interesse della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva;

\*\* esercita le attribuzioni che gli sono state demandate dal Consiglio di Amministrazione e dalle norme regolamentari, assicurandone l'attuazione.





3. Il Vice-Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del primo.

**ART.16 - L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI**

1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita da tutti i soci sostenitori.

L'Assemblea può formulare proposte al Collegio d'Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione in ordine alle iniziative culturali della Fondazione e ha il potere di nominare un componente del Collegio d'Indirizzo.

2. Il suo funzionamento è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Collegio d'Indirizzo.

**ART.17 - COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati:

\*\* 1 dal Comune di Pisa e dall'Amministrazione Provinciale di Pisa;

\*\* 1 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

\*\* 1 dai Fondatori o, in mancanza di questi, dai soci di diritto.

Ogni membro supplente è nominato dal soggetto che ha proceduto alla nomina del corrispondente membro effettivo da sostituire.

Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. All'attività del Collegio si applicano -in quanto compatibili- le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società di capitali previste dal codice civile.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Il Revisore che, senza giusto motivo, non partecipa durante l'esercizio a due riunioni del Collegio, decade d'ufficio.

4. I Revisori partecipano al Consiglio di Amministrazione a cui riferiscono in merito all'andamento amministrativo della Fondazione.

5. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Possono essere revocati per giusta causa dagli Enti che li hanno nominati.

**ART.18 - BILANCIO E UTILI**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. Il bilancio dev'essere redatto secondo le disposizioni degli artt.2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

4. Il bilancio dev'essere approvato dal Collegio d'Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Durante la vita della

Fondazione è fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili e di altre utilità patrimoniali nonchè di restituire gli apporti patrimoniali ai soggetti conferenti.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno dev'essere redatto il Piano Previsionale ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

7. Il Piano Previsionale ed il bilancio preventivo sono sottoposti all'approvazione del Collegio d'Indirizzo entro il 30 dicembre dello stesso anno; la loro attuazione è verificata, di norma, trimestralmente dal Consiglio di Amministrazione.


**ART. 19 - SCIoglimento**

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione potranno essere devoluti ad Enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni del Collegio d'Indirizzo, ai sensi degli artt. 30 e 31 del c.c.

**ART. 20 - RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Riccardo Gambini - Guerrini Venanzio -  
GUSTAVO CAMMUSO Notaio



*[A large, faint diagonal line or signature mark is present in the lower half of the page.]*